

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEI DOVERI DIDATTICI DEI  
DOCENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 240  
(emanato con decreto rettorale 28 aprile 2016 n. 169)**

**INDICE**

- Articolo 1 *(Contenuto del regolamento)*
- Articolo 2 *(Finalità del regolamento)*
- Articolo 3 *(Criteri)*
- Articolo 4 *(Compito didattico istituzionale dei professori e ricercatori)*
- Articolo 5 *(Assegnazioni dei compiti di didattica frontale)*
- Articolo 6 *(Affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento a professori e ricercatori)*
- Articolo 7 *(Differenziabilità dei compiti didattici)*
- Articolo 8 *(Forme didattiche)*
- Articolo 9 *(Obblighi connessi alla didattica)*
- Articolo 10 *(Autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti)*
- Articolo 11 *(Valutazione ai sensi dell'articolo 6 comma 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240)*
- Articolo 12 *(Pubblicità dei risultati dell'attività didattica)*
- Articolo 13 *(Norme transitorie e finali)*
- Articolo 14 *(Pubblicazione ed entrata in vigore)*

TORNA ALL'INDICE

Articolo 1

*(Contenuto del regolamento)*

1. Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2010 n.240, nel rispetto della vigente normativa sullo stato giuridico dei docenti e sugli ordinamenti didattici, nonché secondo le norme previste a riguardo nello statuto, disciplina le modalità, i criteri e le procedure di attribuzione e svolgimento dei compiti didattici dei professori di ruolo e dei ricercatori nei corsi di studio di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

Articolo 2

*(Finalità del regolamento)*

1. La finalità del presente regolamento è assicurare mediante l'attribuzione dei compiti didattici una programmazione didattica compatibile con le risorse a disposizione e nel miglior utilizzo del capitale umano, considerato risorsa strategica dell'ateneo.

Articolo 3

*(Criteri)*

1. La disciplina dei doveri didattici è ispirata ai criteri di imparzialità, buona amministrazione, differenziazione e adeguatezza, e tiene opportunamente conto delle differenze che sussistono nelle metodologie didattiche e di ricerca dei professori e ricercatori che appartengono alle diverse discipline. La disciplina dei doveri didattici è altresì improntata al criterio di equità nella distribuzione del carico didattico inteso nella sua più ampia accezione, comprensivo, tra l'altro, delle attività di orientamento, assistenza e tutorato.

Articolo 4

*(Compito didattico istituzionale dei professori e ricercatori)*

1. In sede di programmazione per l'anno accademico successivo l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori è deliberata dalle competenti strutture didattiche, nel rispetto dello statuto e del regolamento didattico di ateneo redatto ai sensi dell'articolo 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ed in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e di cui all'allegato B del decreto ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47 e successive modifiche e integrazioni.
2. Annualmente le competenti strutture didattiche definiscono, tenuto conto dei criteri di cui al precedente articolo, nell'ambito del carico didattico complessivo relativo a ciascun professore e ricercatore il numero di ore e la specifica tipologia del compito individuale attribuito, ivi compresi la didattica frontale, la didattica integrativa, i compiti di orientamento e tutorato, le attività di verifica dell'apprendimento e le altre tipologie di compito didattico e di servizio agli studenti.
3. Le strutture didattiche definiscono la programmazione evitando situazioni di sperequata distribuzione dei carichi didattici, anche in presenza di parziale corrispondenza fra offerta didattica e personale strutturato per settore scientifico disciplinare, attuando possibili sinergie a livello di ateneo.
4. Le strutture didattiche adottano politiche di programmazione pluriennale sulla base:
  - a) dei vincoli di budget posti dall'ateneo;
  - b) del rispetto della normativa in materia di requisiti necessari e qualificanti per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio;
  - c) delle necessità, in particolare in fase di definizione dei fabbisogni di reclutamento, di copertura dei settori scientifico disciplinari strumentali alla definizione degli ordinamenti e necessari per l'attivazione dei corsi di studio.
5. I compiti didattici sono assegnati di norma nei corsi di laurea e di laurea magistrale attivati nell'ateneo, secondo quanto stabilito agli articoli 6 e 24 della legge 30 dicembre 2010 n.240.
6. Qualora i compiti didattici fissati annualmente dai competenti organi accademici per ciascun professore o ricercatore non siano integralmente attribuibili nei corsi di laurea e di laurea magistrale, i compiti didattici sono assegnati nell'ambito di corsi di master, dottorato e alta formazione dell'ateneo.

TORNA ALL'INDICE

## Articolo 5

*(Assegnazioni dei compiti di didattica frontale)*

1. In coerenza con l'allegato B del decreto ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47 e successive modifiche e integrazioni per i professori di ruolo a tempo pieno e definito le ore di didattica frontale da considerarsi parte del compito istituzionale sono pari a un valore compreso tra 90 e 120, e possono essere riferite a uno o più insegnamenti o moduli. In sede di programmazione annuale i competenti organi dell'ateneo individuano, nell'ambito del valore compreso tra 90 e 120, il numero minimo di ore di didattica frontale da assegnare a titolo di compito didattico istituzionale. In ogni caso le ore di didattica frontale comprese fino al valore di 120 sono da considerarsi compito di didattica istituzionale, e non possono dar luogo a retribuzione.
2. Ai ricercatori di ruolo a tempo pieno e definito vengono assegnate attività didattiche integrative per non meno di 60 ore. Ai ricercatori di ruolo a tempo pieno e definito, previo consenso scritto, possono essere assegnati corsi e moduli curriculari, la cui retribuzione è disciplinata dall'articolo 6 del presente regolamento. I corsi e moduli curriculari assegnati ai sensi del presente comma rientrano nel numero figurativo di ore procapite per la didattica assistita di cui all'allegato B del decreto ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47 e successive modifiche e integrazioni.
3. La struttura didattica individua annualmente in sede di programmazione didattica il compito didattico istituzionale da assegnare ai ricercatori a tempo determinato in regime di tempo pieno e definito, stabilendo nell'ambito dell'impegno annuo complessivo il numero di ore e la specifica tipologia del compito individuale attribuito, ivi compresi la didattica frontale, la didattica integrativa, i compiti di orientamento e turato, le attività di verifica dell'apprendimento e le altre tipologie di compito didattico e di servizio agli studenti.

## Articolo 6

*(Affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento a professori e ricercatori)*

1. E' ammesso, ai sensi dell'articolo 23 comma 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, previo consenso scritto del soggetto interessato e qualora lo stesso abbia coperto integralmente il proprio compito didattico, l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento ai professori e ricercatori dell'ateneo, ivi compresi i ricercatori a tempo determinato.
2. La retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a tempo indeterminato ai quali sono affidati moduli o corsi curriculari ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, nonché il corrispettivo dovuto per gli affidamenti a titolo oneroso di cui al precedente comma sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, nel rispetto della normativa in materia.
3. Il titolo di professore aggregato è attribuito ai ricercatori a tempo indeterminato e alle figure equiparate qualora ricorrano le previsioni di cui all'articolo 6 comma 4 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

## Articolo 7

*(Differenziabilità dei compiti didattici)*

1. Nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 del presente regolamento è ammessa una differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse discipline e alla tipologia di insegnamento.
2. Di norma sono previste le riduzioni dei compiti didattici per le figure di cui alla tabella 1, allegata al presente regolamento di cui fa parte integrante.
3. Il senato accademico può prevedere una riduzione fino al 50% dei compiti didattici per i principal investigators di progetti di ricerca ERC.

## Articolo 8

*(Forme didattiche)*

1. Le attività didattiche possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente e le forme didattiche di tipo sperimentale ritenute opportune dal singolo docente, e si possono svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sotto forma di lezioni, di esercitazioni, seminari didattici, attività laboratoriali, visite ed esperienze sul campo, purché le attività didattiche siano impartite nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti didattici

TORNA ALL'INDICE

e in coerenza con gli obiettivi formativi di apprendimento definiti nei regolamenti didattici dei corsi di studio.

2. Possono essere previste, nei limiti delle disponibilità finanziarie, attività didattiche in forme e fasce orarie differenziate per studenti in condizioni lavorative.

#### Articolo 9

*(Obblighi connessi alla didattica)*

1. Ciascun professore e ricercatore è tenuto a svolgere ogni insegnamento attribuitogli per il numero di ore previsto dal regolamento didattico del corso di studio, a svolgere personalmente e in modo continuativo il proprio compito didattico e ad attenersi alle disposizioni in materia di doveri didattici dei docenti di cui al regolamento didattico di ateneo redatto ai sensi dell'articolo 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e di cui al regolamento interno in materia di carriere amministrative degli studenti.
2. Fa parte degli obblighi connessi alla didattica l'utilizzo di modalità e strumenti tecnologici adottati dall'Ateneo, ivi compresa la firma digitale dei verbali delle prove di verifica.

#### Articolo 10

*(Autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti)*

1. Ciascun professore e ricercatore, ai sensi dell'articolo 6 comma 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in coerenza con quanto previsto nel regolamento didattico di ateneo redatto ai sensi dell'articolo 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, è tenuto a compilare e mantenere aggiornato un diario del docente, eventualmente anche in formato elettronico, con cui provvede ad autocertificare il compito individuale attribuito, specificando le diverse tipologie di attività previste dalla tabella 2 allegata al presente regolamento di cui fa parte integrante.
2. Entro quindici giorni dalla conclusione dell'anno accademico i professori e ricercatori sono tenuti a far pervenire agli uffici dell'amministrazione il diario compilato. I professori e ricercatori sono altresì tenuti ad esibire il registro al direttore del dipartimento, su richiesta dello stesso, anche durante lo svolgimento dei corsi.
3. Gli uffici dell'amministrazione verificano, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, l'effettivo svolgimento delle attività autocertificate dai professori e ricercatori.
4. Ai soli effetti della liquidazione dei compensi derivanti da affidamenti retribuiti e da contratti d'insegnamento il diario del docente viene integrato da una dichiarazione di "attività svolta" validata dal direttore del dipartimento. La dichiarazione specifica che il soggetto interessato ha svolto integralmente il proprio compito didattico istituzionale, e che la liquidazione del compenso si riferisce ad ore rese in eccedenza rispetto al compito didattico stesso.
5. In caso di inottemperanza ai doveri didattici di cui al presente regolamento, il direttore del dipartimento segnala al rettore il professore o ricercatore responsabile. Il rettore avvia le procedure sanzionatorie previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 6 commi 8 e 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e alla eventuale responsabilità disciplinare.

#### Articolo 11

*(Valutazione ai sensi dell'articolo 6 comma 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240)*

I professori e ricercatori sono tenuti a presentare al rettore la relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, ai sensi dell'articolo 6 comma 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

#### Articolo 12

*(Pubblicità dei risultati dell'attività didattica)*

1. Le strutture didattiche provvedono a rendere pubblici i risultati dell'attività didattica svolta dai professori e ricercatori, quale risulta dalle rilevazioni ufficiali effettuate dal nucleo di valutazione di ateneo o dalle altre forme di valutazione attivate.

#### Articolo 13

*(Norme transitorie e finali)*

[TORNA ALL'INDICE](#)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia, lo Statuto e le disposizioni regolamentari interne.

Articolo 14

*(Pubblicazione ed entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data del relativo decreto rettorale di emanazione ed è reso pubblico sul sito web dell'Ateneo.

**Allegati**

Tabella 1 - riduzioni incarichi

carica istituzionale	riduzione
rettore	120
prorettore vicario	60
direttore di dipartimento	60

Tabella 2 – standard orari

Let.	attività	ore	note
a)	<b>Attività didattica di tipo frontale</b> (corsi di studio di I e II livello)	N. ore di attività didattica curriculare	Professori e ricercatori
b)	<b>Attività didattica integrativa</b> (corsi di studio di I e II livello)	N. ore di attività didattica integrativa	Ricercatori
c)	<b>Attività didattica strumentale</b> all'attività didattica di tipo frontale (preparazione lezioni, verifica dell'apprendimento, assistenza a studenti dei corsi assegnati)	N. di ore effettive	
d)	<b>Ricevimento studenti</b>	N. di ore effettive; minimo 50 ore	Ricevimento minimo obbligatorio
e)	<b>Altre attività</b>		
	<b>tesi di laurea triennale</b>	max 10 ore per tesi	Ogni tesi è computabile, ai fini della certificazione, solo una volta.
	<b>tesi di laurea magistrale</b>	max 25 ore per tesi	Ogni tesi è computabile, ai fini della certificazione, solo una volta.
	<b>commissioni di laurea</b>	N. di ore effettive	
	<b>tutorato, orientamento e servizi</b>	N. di ore effettive; minimo 10 ore	
	<b>ulteriore didattica frontale (dottorati, master...)</b>	N. di ore effettive; max 60 ore	insegnamenti non retribuiti diversi da quelli della lettera a)
	<b>carica istituzionale</b>		(vedi tabella riduzione per incarichi)